

IL DANNO NON PATRIMONIALE

Un “danno difficile”

<https://meet.google.com/uhs-qzof-rtg>

Dr.ssa Martina De Marchi

QUESTIONI:

I. DEFINIZIONE, BASE GIURIDICA, CONTENUTO E CONDIZIONI DI RISARCIBILITA'.

Evoluzione giurisprudenziale e stato dell'arte.

II. RISARCIBILITA' IN AMBITO CONTRATTUALE DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

III. LIQUIDAZIONE

1. danno non patrimoniale comune;
2. danno biologico da sinistri stradali (artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private").

IV. IL DANNO NON PATRIMONIALE IN RELAZIONE AD EVENTI POSTI AGLI ANTIPODI DELLA VITA UMANA: LA NASCITA E LA MORTE.

1. il danno tanatologico
2. il danno da nascita malformata

I. DEFINIZIONE, BASE GIURIDICA, CONTENUTO E CONDIZIONI DI RISARCIBILITA'

Premessa.

STRUTTURA DELL'ILLECITO CIVILE

condotta

Danno
evento

Danno conseguenza

Patrimoniale
ex art. 2043 c.c.

Non patrimoniale
ex art. 2059 c.c.

La dicotomia danno patrimoniale/ danno non patrimoniale su cui si fonda il sistema della responsabilità aquiliana si coglie sul piano delle conseguenze: la qualificazione non riguarda l'evento lesivo ma le conseguenze che ne derivano.

Non si deve confondere la definizione della categoria con le condizioni in presenza delle quali tale danno è risarcibile: il problema del danno non patrimoniale è un problema di selezione dei pregiudizi risarcibili.

Codice civile del 1865: risarcimento del danno da condotta illecita.

Codice civile del 1942: sistema bipartito di responsabilità aquiliana:

art. 2043 : categoria
tendenzialmente
atipica

Relazione ministeriale al cod.
pen.

Relazione ministeriale al cod.
civ.

Danno non
patrimoniale
=
Danno morale
soggettivo

art. 2059: categoria tipica
: il danno non
patrimoniale è risarcibile
nei casi previsti dalla
legge (specificazione
dell'ingiustizia)

art. 185 c.p.: considera risarcibile ogni
danno derivante da reato.

La Costituzione, assegnando preminenza ai valori della persona, solleva il problema del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

In particolare: “danno biologico” derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto tutelata dall'art. 32 Cost.

Due evenienze:

A) la lesione dell'integrità psicofisica integra reato: il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso ove dalla lesione derivi come conseguenza ulteriore un danno morale subiettivo;

B) l'illecito civile non integra reato: sono risarcibili solo i pregiudizi di tipo patrimoniale: perdita della capacità lavorativa e/o altre conseguenze patrimoniali.



L'art. 2059 c.c. ha sempre posto il medesimo problema: per risarcire il danno non patrimoniale richiede una norma di legge che lo consenta; la giurisprudenza constatata che le leggi che lo dicono risarcibile sono poche e non permettono di risarcire il danno non patrimoniale che deriva dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti.



A fronte di un problema costante, ciò che è mutato è il modo di affrontarlo da parte della giurisprudenza.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

1. Corte Costituzionale, sentenza n. 88/1979

Comincia ad ampliare il contenuto del danno non patrimoniale:


- fa cadere l'equivalenza danno non patrimoniale = danno morale soggettivo. *“L'espressione danno non patrimoniale è ampia e generale e si riferisce a qualsiasi pregiudizio che si contrappone a quello patrimoniale”.*

la lesione del diritto alla salute costituisce pregiudizio risarcibile indipendentemente dalla ripercussione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Criticità

nel caso specifico l'illecito costituiva reato: rischio di vedere risarcito il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute solo nei casi previsti dalla legge.

Parte della dottrina e parte della giurisprudenza




cominciano a ricondurre il danno biologico sotto l'egida dell'art. 2043 c.c., privilegiandone l'interpretazione letterale:

- la norma non menziona la patrimonialità delle conseguenze;
- la norma non è soggetta a riserva di legge.

2. Corte Costituzionale sentenza n. 184/1986

Opera la **“tecnica del travaso”**:

- svuota di contenuto l'art. 2059 c.c. riproponendo l'equazione danno non patrimoniale = danno morale soggettivo (fa riferimento in particolare ai lavori preparatori);
- riconduce la tutela del danno biologico all'art. 2043 c.c.: il diritto alla salute come diritto fondamentale della persona implicata che l'art. 32 cost. integra l'art. 2043 c.c. completandone il precetto.



CRITICITA':

1. Perché un danno non patrimoniale viene risarcito in base non all'art. 2059 ma al 2043?
2. Come si può ammettere che che in un caso il danno conseguenza non serve? L'affermazione per cui è ammesso a risarcimento il danno evento vulnera i principi che regolano il risarcimento del danno nella responsabilità civile.
3. La risarcibilità del danno biologico come danno evento determina che, a parità di lesione, la misura del risarcimento è la stessa, a prescindere dalle circostanze del caso concreto!!! (profilo inerente alla liquidazione del danno).

“Non di sola salute vive l'uomo”

Dopo la sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale, la costruzione del danno biologico come danno evento viene estesa agli altri diritti fondamentali

nasce il c.d. DANNO ESISTENZIALE
“peggioramento della qualità della vita provocato dalla forzata rinuncia ad attività non remunerative fonte di benessere per il danneggiato”.

a) approccio eventistico \Rightarrow limitato ai diritti fondamentali della persona;

b) approccio consequenzialistico \Rightarrow il danno evento può consistere nella lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante \Rightarrow apertura verso l'atipico \Rightarrow vengono risarciti pregiudizi di dubbia serietà.

3. Corte costituzionale sentenza n. 372/1994 (in tema di danno tanatologico):
supera la identificazione del danno biologico col danno evento patrocinata dalla
Corte cost. n. 184/86.

4) Cass. Sez. III, sent. n. 8827 e 8828/2003 (poi convalidate da Corte cost. sent. n. 233/2003).

Riconducono il risarcimento del danno non patrimoniale alla sua sede naturale: l'art. 2059 c.c.

Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.

“La lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p. non può essere ulteriormente condivisa”:

I– contenuto:

- superano l'equivalenza danno non patrimoniale = danno morale soggettivo *«Il danno non patrimoniale è categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona».*

II – con riguardo alla riserva di legge:

- venendo in rilievo valori costituzionali la riserva di legge si ha per non apposta (forma minima di tutela);
- le norme della Costituzione che garantiscono quei beni e valori rappresentano “casi determinati dalla legge” al massimo livello, che soddisfano il rinvio di cui all'art. 2059 c.c.

III. anche nel caso della lesione di diritti costituzionalmente garantiti si risarciscono le CONSEQUENZE della lesione.

IV. il danno conseguenza deve essere allegato e provato (anche con il ricorso a tecniche presuntive).

Tutela risarcitoria ricondotta ad un sistema bipolare:

DANNO PATRIMONIALE (art. 2043 c.c.)

DANNO NON PATRIMONIALE (art. 2059 c.c.)

Danno biologico.

Danno morale.

pregiudizi diversi purché conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente tutelato (non vengono espressamente qualificati come “esistenziali”).

V. Con riguardo alla liquidazione:

- non è proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno. Unica somma di denaro per la cui determinazione si tiene conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo.

Giurisprudenza e dottrina successive non forniscono un quadro organico delle regole teoriche ed operative del danno patrimoniale come riletto dalla Cass. Sez. III, sent. n. 8827 e 8828/2003.

In particolare: problemi inerenti alla liquidazione e ai rapporti tra le varie voci di danno non patrimoniale:

- **ORIENTAMENTO ESISTENZIALISTA:** danno esistenziale= categoria autonoma di danno non patrimoniale
- **ORIENTAMENTO ANTI-ESISTENZIALISTA:** categoria generalizzante elude il carattere di tipicità del danno non patrimoniale; induce a duplicazioni risarcitorie e assegna alla responsabilità civile funzione punitiva.

Cass. Sez. III, ord. n. 4712/2008 : solleva l'intervento delle Sezioni Unite, proponendo al giudice della nomofilachia 8 quesiti sul nuovo assetto del danno non patrimoniale.

5) La risposta delle Sezioni Unite di "San Martino". Cass. civ. S.U. 11/11/2008 n. 26972.

I. L'art. 2059 c.c. non delinea una autonoma fattispecie di illecito.


DOPPIO FILTRO: INGIUSTIZIA + TIPICITA'.

- a) In presenza di reato la previsione della sanzione costituisce indice sicuro di rilevanza dell'interesse leso;
- b) Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è compiuta dal legislatore;
- c) Fuori dai casi determinati dalla legge deve sussistere una INGIUSTIZIA COSTITUZIONALMENTE QUALIFICATA.


II. Tipicità elastica in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost.

III. Il danno esistenziale non costituisce autonoma categoria di danno. Pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili (al di fuori delle altre ipotesi previste dalla legge) solo se conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

- Non è prospettabile l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. perchè la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale solo per la lesione dei diritti inviolabili.



IV. Bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza: l'offesa deve essere GRAVE e il pregiudizio deve essere SERIO.



V. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche se la fonte della responsabilità è contrattuale → (questione II).

VI. Il danno non patrimoniale costituisce CATEGORIA UNICA.

Solo ai fini descrittivi si impiega un nome.

Il risarcimento deve essere integrale ma non deve superare l'effettivo pregiudizio subito.

Ne deriva il superamento della figura del danno morale soggettivo transeunte come autonoma sottocategoria di danno.

A). Nel caso di lesione del diritto alla salute: comprensione del danno morale nel danno biologico del quale *“ogni sofferenza , fisica e psichica, costituisce componente”*.

N.B.: Principio rivisto da Cass. Sez. III, Ord. n. 7513/2018 richiamata in Cass. Sez. III, sent. 28989/2019 (profilo liquidazione: QUESTIONE III).

B). Il danno biologico ha portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione adottata dal cod. ass. private (D.lgs. n. 209/2005): comprende già la componente esistenziale di tipo dinamico-relazionale.

N.B. principio puntualizzato da Cass. Sez. III, Ord. n. 7513/2018. *“ il danno alla salute è un danno dinamico-relazionale. Se non avesse conseguenze dinamico relazionali... non sarebbe nemmeno... risarcibile”* e confermato da Cass. Sez. III, sent. n. 28989/2019. (profilo liquidazione e personalizzazione: QUESTIONE III).

C). Determina duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale.

VII. Il giudice procede alla personalizzazione del danno.

VIII. il danno non patrimoniale costituisce **danno conseguenza** che deve essere **allegato e provato**

Nuovo corso della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).

Ripristina l'antico in frontale contrasto con le Sez. Un. di San Martino 2008.

Conseguenze esistenziali – relazionali

Hanno base organica e sono quindi suscettibili di essere espresse dai valori tabellari

Conseguenze morali soggettive


Sono prive di base organica quindi non possono essere legate al punto di invalidità. Non sono espresse dai valori tabellari

Integrale risarcimento del danno

=

valore tabellare + eventuale personalizzazione + ulteriore somma a titolo di danno morale

Danno morale = autonoma sottocategoria di danno



II) RISARCIBILITA' IN AMBITO CONTRATTUALE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Prima tesi: il danno non patrimoniale è risarcibile solo nella responsabilità extracontrattuale.

Seconda tesi: l'art. 2059 c.c. non fonda la risarcibilità del danno non patrimoniale, ma la limita. Limitazione che non si applica alla responsabilità contrattuale.

Tesi intermedia, accolta per incidens da Cass. s.u. 2008 n. 26972:
l'art. 2059 c.c. si applica anche alla responsabilità contrattuale.




Soluzione criticata in dottrina: la materia contrattuale, governata **dall'autonomia privata**.


La selezione degli interessi protetti è interna al contratto: il criterio selettivo è la CAUSA CONCRETA del contratto : bisogna verificare se l'interesse non patrimoniale sacrificato costituisca mero motivo o interesse che giustifica il contratto sul piano causale.

III) LA LIQUIDAZIONE

Danno patrimoniale = in astratto sempre suscettibile di essere liquidato nel suo esatto ammontare

Danno non patrimoniale = non ha consistenza economica. Non è suscettibile di risarcimento per equivalente. Liquidazione in via equitativa (artt. 1226, 2056 c.c.).







Temporaneo: si computa in base ai giorni di inabilità. Ad ogni giorno di inabilità si assegna un valore economico che tiene conto del grado di inabilità.

Es.: 3 gg 100%; 10 gg 50%; 5 gg 25%.

Permanente: il soggetto guarisce con postumi permanenti. Si rapporta alla percentuale di invalidità. Si assegna un valore economico a ciascun punto di invalidità

Se la malattia porta alla morte non c'è danno biologico permanente.
Se il soggetto sopravvive «un apprezzabile lasso di tempo e poi muore: danno biologico temporaneo + eventuale aggiunta in via equitativa.

Logica compensativa!

1) DANNO NON PATRIMONIALE (DERIVANTE DALLA LESIONE DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA) COMUNE.

S.U. 11.11.2008 n. 26972

Il valore economico del punto di invalidità sintetizza tutte le conseguenze derivanti dalla lesione del diritto alla salute

L'incremento forfettario e automatico (dal 25% al 50%) a titolo di danno morale costituisce duplicazione risarcitoria

La tabella è una presunzione

Personalizzazione in presenza di circostanze speciali del caso concreto, **tanto della componente morale quanto di quella dinamico – relazionale**

Morale: dolorosità cure, particolare insidiosità delle modalità con cui avviene il fatto illecito.

Dinamico – relazionale: il soggetto perde utilità esistenziali fuori dal comune.

2009: Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano: modifica le tabelle milanesi. Il valore economico del punto di invalidità viene aumentato per includervi anche il pregiudizio morale.

Cass. Civ. n. 14402/2011: tabelle di Milano = sistema di valutazione uniforme da usare su tutto il territorio nazionale.

i) Riflettono i principi delle SSUU del 2008 in merito alla unitarietà del ristoro non patrimoniale

ii) Adottano la teoria del punto variabile, conforme alla logica del risarcimento del danno conseguenza

Il valore economico del punto non vale sempre la stessa somma: è funzione crescente della % di invalidità e funzione decrescente dell'età del danneggiato

Dimostra che si tratta di danno conseguenza.

Se si risarcisse il danno evento il punto di invalidità varrebbe sempre la stessa somma

Se il soggetto muore immediatamente non è dato risarcimento

Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 7513/2018, confermata da: Cass. Civ. Sez. III sent. 11/11/2019 n. 28988 e 28989 (sentenze di “San Martino 2019”)

Lesione del bene salute

Conseguenze dinamico – relazionali: attengono al profilo esistenziale

Base organica, correlate all'entità della lesione. Quanto più è menomata l'integrità psicofisica tanto maggiori saranno le conseguenze sul piano esistenziale.
Profilo di danno quantificabile applicando i criteri tabellari

Conseguenze morali: riguardano l'intimità del soggetto, il rapporto con sé stesso

Non hanno base organica; non possono essere quantificate in maniere correlata all'entità della lesione secondo il criterio tabellare.

Il giudice può aggiungere ai valori tabellari una ulteriore somma a titolo di danno morale.
Non si tratta di personalizzazione

La personalizzazione opera sui valori tabellari, cioè sulle conseguenze dinamico – relazionali se nel caso concreto sono presenti conseguenze straordinarie



- i) Conseguenze normali: non giustificano alcuna personalizzazione in aumento;
- ii) Conseguenze straordinarie: personalizzazione (es.: il pianista non può più suonare il piano).

Le conseguenze straordinarie che giustificano la personalizzazione in aumento devono essere allegare e provate dall'attore.

All'importo così individuato il giudice può aggiungere ulteriore somma a titolo di danno morale

Quindi il giudice può fare un doppio aumento

Danno non
patrimoniale da
lesione della
salute

Valore tabellare del punto di invalidità
(conseguenze dinamico - relazionali)

+

Eventuale personalizzazione
(conseguenze dinamico - relazionali)

+

Danno morale
(torna ad essere autonoma sottocategoria)

Come si liquida l'ulteriore somma a titolo di danno morale?

(se non è correlata all'entità della lesione, perché non ha base organica, il danneggiato deve provare questa voce di danno – che in ipotesi potrebbe anche mancare – nell'*an* e nel *quantum*)

«spaccatura»
all'interno della III
sezione della
Cassazione Civile

Cass. 4.2.2020 n. 2461

Critica l'utilizzo del sistema tabellare per la liquidazione del danno morale. Il danno morale deve essere liquidato in via equitativa pura (no equità guidata)

Cass. 10.11.2020 n. 25164

Per evitare che il danneggiato sia costretto a prove difficili ed estenuanti si può utilizzare un meccanismo di semplificazione probatoria di carattere presuntivo: sistema tabellare.

Le tabelle si fondano sulla massima di esperienza per cui maggiore è l'entità della lesione maggiore è la sofferenza. In assenza di prova contraria quella tabellare è una ragionevole base di liquidazione

Osservatorio sulla giustizia civile presso il tribunale di Milano: versione tabelle aggiornata al 2021



Mantengono l'inclusione del danno morale nel valore tabellare ma operano una distinzione tra gli addendi



Valore tabellare = punto danno biologico dinamico – relazionale (A) + incremento per sofferenza (B)

- I) Se nel caso di specie manca la prova del danno morale il giudice potrebbe decurtarlo;
- II) Poiché la personalizzazione si opera sulla componente dinamico – relazionale a tal fine si assume come base non il valore totale del punto ma il valore del solo addendo che esprime il danno dinamico – relazionale

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2021
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	(A) Punto danno biologico (*)	(B) Incremento per sofferenza (**)	(A + B) Punto danno "non patrimoniale"	Fasce di età										percentuale personalizzata
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Demoltiplicatore nella parentesi le cifre liquidabili a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale (A) e a titolo di sofferenza soggettiva interiore (B)										
				1,000	0,995	0,990	0,985	0,980	0,975	0,970	0,965	0,960	0,955	
1	1.198,76 (25%)	299,89 (25%)	1.498,45	1.498 (1.199+299)	1.491 (1.193+298)	1.483 (1.187+296)	1.476 (1.181+295)	1.468 (1.175+293)	1.461 (1.169+292)	1.453 (1.163+290)	1.446 (1.157+289)	1.439 (1.151+288)	1.431 (1.145+286)	+ max 50%
2	1.273,89 (29%)	318,42 (29%)	1.592,11	3.184 (2.547+637)	3.168 (2.535+633)	3.152 (2.522+630)	3.136 (2.509+627)	3.121 (2.496+625)	3.105 (2.484+621)	3.089 (2.471+618)	3.073 (2.458+615)	3.057 (2.445+612)	3.041 (2.433+608)	+ max 50%
3	1.348,61 (29%)	337,15 (29%)	1.685,76	5.057 (4.046+1.011)	5.032 (4.026+1.006)	5.007 (4.005+1.002)	4.981 (3.985+996)	4.956 (3.965+991)	4.931 (3.945+986)	4.906 (3.924+982)	4.880 (3.904+976)	4.855 (3.884+971)	4.830 (3.864+966)	+ max 50%
4	1.423,53 (29%)	355,88 (29%)	1.779,41	7.118 (5.694+1.424)	7.082 (5.666+1.416)	7.046 (5.637+1.408)	7.011 (5.609+1.402)	6.975 (5.580+1.395)	6.940 (5.552+1.388)	6.904 (5.523+1.381)	6.869 (5.495+1.374)	6.833 (5.466+1.367)	6.797 (5.438+1.359)	+ max 50%
5	1.498,45 (29%)	374,51 (29%)	1.873,07	9.365 (7.482+1.873)	9.319 (7.455+1.864)	9.272 (7.417+1.855)	9.225 (7.380+1.845)	9.178 (7.342+1.836)	9.131 (7.305+1.826)	9.084 (7.267+1.817)	9.038 (7.230+1.808)	8.991 (7.193+1.798)	8.944 (7.155+1.789)	+ max 50%
6	1.648,30 (29%)	412,67 (29%)	2.060,37	12.362 (9.890+2.472)	12.300 (9.840+2.460)	12.239 (9.791+2.448)	12.177 (9.741+2.436)	12.115 (9.692+2.423)	12.053 (9.643+2.410)	11.991 (9.593+2.398)	11.930 (9.544+2.386)	11.868 (9.494+2.374)	11.806 (9.445+2.361)	+ max 50%
7	1.798,14 (29%)	449,54 (29%)	2.247,68	15.734 (12.587+3.147)	15.655 (12.524+3.131)	15.576 (12.461+3.115)	15.498 (12.398+3.100)	15.419 (12.335+3.084)	15.340 (12.272+3.068)	15.262 (12.209+3.053)	15.183 (12.146+3.037)	15.104 (12.084+3.020)	15.026 (12.021+3.005)	+ max 50%
8	1.947,99 (29%)	487,60 (29%)	2.434,99	19.480 (15.584+3.896)	19.382 (15.505+3.879)	19.285 (15.428+3.857)	19.188 (15.350+3.838)	19.090 (15.272+3.818)	18.993 (15.194+3.799)	18.895 (15.116+3.779)	18.798 (15.038+3.760)	18.701 (14.961+3.740)	18.603 (14.883+3.720)	+ max 50%
9	2.097,83 (29%)	524,48 (29%)	2.622,29	23.601 (18.881+4.720)	23.483 (18.786+4.697)	23.365 (18.692+4.673)	23.247 (18.597+4.650)	23.129 (18.502+4.626)	23.011 (18.408+4.603)	22.893 (18.314+4.579)	22.775 (18.220+4.555)	22.657 (18.125+4.532)	22.539 (18.031+4.508)	+ max 50%
10	2.247,68 (28%)	564,40 (28%)	2.832,08	28.321 (22.477+5.844)	28.179 (22.364+5.815)	28.038 (22.252+5.786)	27.896 (22.140+5.756)	27.754 (22.027+5.727)	27.613 (21.915+5.698)	27.471 (21.802+5.669)	27.330 (21.690+5.640)	27.188 (21.578+5.610)	27.046 (21.465+5.581)	+ max 48%
11	2.397,07 (27%)	604,79 (27%)	2.985,86	32.844 (25.862+6.982)	32.680 (25.732+6.948)	32.516 (25.603+6.913)	32.352 (25.474+6.878)	32.188 (25.345+6.843)	32.023 (25.215+6.808)	31.859 (25.086+6.773)	31.695 (24.957+6.738)	31.531 (24.827+6.704)	31.366 (24.698+6.668)	+ max 48%
12	2.453,72 (28%)	687,04 (28%)	3.140,76	37.689 (29.445+8.244)	37.501 (29.297+8.204)	37.312 (29.150+8.162)	37.124 (29.003+8.121)	36.935 (28.856+8.079)	36.747 (28.708+8.039)	36.558 (28.561+7.997)	36.370 (28.414+7.956)	36.182 (28.267+7.915)	35.993 (28.120+7.873)	+ max 47%
13	2.557,11 (29%)	741,56 (29%)	3.298,67	42.883 (33.242+9.641)	42.668 (33.076+9.592)	42.454 (32.910+9.544)	42.239 (32.744+9.495)	42.025 (32.578+9.447)	41.811 (32.411+9.400)	41.596 (32.245+9.351)	41.382 (32.079+9.303)	41.167 (31.913+9.254)	40.953 (31.747+9.206)	+ max 46%
14	2.659,75 (30%)	797,93 (30%)	3.457,68	48.408 (37.237+11.171)	48.165 (37.050+11.115)	47.923 (36.864+11.059)	47.681 (36.678+11.003)	47.439 (36.492+10.947)	47.197 (36.306+10.891)	46.955 (36.119+10.836)	46.713 (35.933+10.780)	46.471 (35.747+10.724)	46.229 (35.561+10.668)	+ max 45%
15	2.763,15 (31%)	856,58 (31%)	3.619,72	54.296 (41.447+12.849)	54.024 (41.240+12.784)	53.753 (41.033+12.720)	53.481 (40.826+12.655)	53.210 (40.618+12.592)	52.938 (40.411+12.527)	52.667 (40.204+12.463)	52.395 (39.997+12.398)	52.124 (39.789+12.335)	51.853 (39.582+12.271)	+ max 44%
16	2.865,79 (32%)	917,05 (32%)	3.782,84	60.526 (45.853+14.673)	60.223 (45.623+14.600)	59.920 (45.394+14.526)	59.618 (45.165+14.453)	59.315 (44.936+14.379)	59.012 (44.706+14.306)	58.710 (44.477+14.233)	58.407 (44.248+14.159)	58.104 (44.019+14.085)	57.802 (43.789+14.013)	+ max 43%
17	2.969,18 (33%)	979,83 (33%)	3.949,02	67.133 (50.476+16.657)	66.798 (50.224+16.574)	66.462 (49.971+16.491)	66.126 (49.719+16.407)	65.791 (49.467+16.324)	65.455 (49.214+16.241)	65.119 (48.962+16.157)	64.784 (48.709+16.075)	64.448 (48.457+15.991)	64.112 (48.205+15.907)	+ max 42%
18	3.071,83 (34%)	1.044,42 (34%)	4.116,25	74.093 (55.293+18.800)	73.722 (55.016+18.706)	73.352 (54.740+18.612)	72.981 (54.464+18.517)	72.611 (54.187+18.424)	72.240 (53.911+18.329)	71.870 (53.634+18.236)	71.499 (53.358+18.141)	71.129 (53.081+18.048)	70.758 (52.805+17.953)	+ max 41%
19	3.175,22 (35%)	1.111,33 (35%)	4.286,55	81.444 (60.329+21.115)	81.037 (60.028+21.009)	80.630 (59.726+20.904)	80.223 (59.424+20.799)	79.816 (59.123+20.693)	79.409 (58.821+20.587)	79.002 (58.519+20.482)	78.595 (58.218+20.376)	78.187 (57.916+20.271)	77.779 (57.614+20.165)	+ max 40%
20	3.277,87 (36%)	1.180,03 (36%)	4.457,90	89.158 (65.557+23.601)	88.712 (65.230+23.482)	88.266 (64.902+23.364)	87.821 (64.574+23.247)	87.375 (64.246+23.129)	86.929 (63.918+23.011)	86.483 (63.591+22.892)	86.037 (63.263+22.774)	85.592 (62.935+22.657)	85.146 (62.607+22.539)	+ max 39%
21	3.381,26 (37%)	1.251,07 (37%)	4.632,33	97.279 (71.006+26.273)	96.792 (70.651+26.141)	96.306 (70.296+26.010)	95.820 (69.941+25.879)	95.333 (69.586+25.747)	94.847 (69.231+25.616)	94.360 (68.876+25.484)	93.874 (68.521+25.353)	93.388 (68.166+25.222)	92.901 (67.811+25.090)	+ max 38%
22	3.483,98 (38%)	1.323,88 (38%)	4.807,79	105.771 (75.646+29.125)	105.242 (75.263+28.979)	104.714 (74.879+28.835)	104.185 (74.496+28.689)	103.656 (74.113+28.543)	103.127 (73.730+28.397)	102.598 (73.346+28.252)	102.069 (72.963+28.106)	101.540 (72.580+27.960)	101.012 (72.197+27.815)	+ max 37%
23	3.587,30 (39%)	1.399,05 (39%)	4.986,34	114.686 (82.508+32.178)	114.112 (82.095+32.017)	113.539 (81.683+31.856)	112.966 (81.270+31.696)	112.392 (80.858+31.534)	111.819 (80.445+31.374)	111.245 (80.033+31.212)	110.672 (79.620+31.052)	110.098 (79.208+30.890)	109.525 (78.795+30.730)	+ max 36%
24	3.689,94 (40%)	1.475,98 (40%)	5.165,92	123.982 (88.559+35.423)	123.362 (88.116+35.246)	122.742 (87.673+35.069)	122.122 (87.230+34.892)	121.502 (86.787+34.715)	120.882 (86.345+34.537)	120.263 (85.902+34.361)	119.643 (85.459+34.184)	119.023 (85.016+34.007)	118.403 (84.573+33.830)	+ max 35%
25	3.793,33 (41%)	1.555,27 (41%)	5.348,60	133.715 (94.833+38.882)	133.046 (94.359+38.687)	132.378 (93.885+38.493)	131.709 (93.411+38.298)	131.041 (92.937+38.104)	129.704 (92.463+37.909)	129.035 (91.988+37.716)	128.366 (91.514+37.521)	127.698 (91.040+37.326)	127.030 (90.566+37.132)	+ max 34%

(*) punto danno biologico/dinamico-relazionale (rivalut. ISTAT coeff.rivalut. da 1.1.2018 a 1.1.2021=1,38% 11
 (**) incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore (media presumibile, in % su danno biologico)

2) Danno biologico da sinistri stradali

Codice delle assicurazioni private (D.lgs. n. 209/2005)

art. 138: lesioni macropermanenti

art. 139: lesioni micropermanenti

Principi e criteri direttivi da seguire nella predisposizione delle Tabelle uniche nazionali:

- a) definizione di danno biologico che ingloba anche l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali
- b) sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità
- c) i commi 3 introducono il sistema delle soglie di sbarramento:
 - art. 138: personalizzazione fino al 30%
 - art. 139: personalizzazione fino al 20%.

Dubbi di costituzionalità: Corte cost. ord. n. 235/2014 respinge la questione: ragionevolezza del meccanismo tabellare di quantificazione del danno.

I. Il principio di integrale riparazione del danno non gode di garanzia costituzionale.

II. la certezza per le vittime della strada sull'*an* del risarcimento impone la rinuncia ad un risarcimento pieno al fine di contenere il livello dei premi assicurativi.

Il problema tuttavia si potrebbe riproporre in relazione alla previsione della legge Gelli-Bianco n. 24/2017 il cui art. 7, comma 4 rinvia agli artt. 138 e 139 cod. ass. per la liquidazione del danno.

Legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 17 e 19:

sostituiscono gli artt. 138 e 139 cod. ass.

Art. 138

i) si afferma il diritto delle vittime della strada ad un “pieno risarcimento del danno non patrimoniale”

ii) si torna ad una valutazione autonoma e forfettaria del danno morale.



Incremento forfettario e percentuale: non perfettamente in linea con quanto affermato dal nuovo orientamento della Cassazione



Il sistema di scosta da quello delineato dalle Sezioni Unite di San Martino 2008 nonché dal previgente sistema di assicurazione obbligatoria basato sulla regola di limitazione della responsabilità.

Sentenze nn. 28986 e 28990 di San Martino 2019

Sentenza n. 28986/2019

Riconferma la doppia causalità (causalità materiale / causalità giuridica)

Distingue tra concause della lesione e concause della menomazione

I) l'invalidità o la malattia pregressa è concausa della lesione: principio di equivalenza delle concause (art. 41 c.p.) → da cui deriva il criterio *all or nothing*

II) l'invalidità o la malattia pregressa non è concausa della lesione. Può essere o meno concausa della menomazione.

I) Concausa della lesione: non si tiene conto della preesistenza né nella determinazione del grado di invalidità permanente né nella liquidazione del danno



esempio



II) invalidità pregressa che non concausa la lesione

```
graph LR; A["II) invalidità pregressa che non concausa la lesione"] --> B["A"]; A --> C["B"];
```

A

Incide sul secondo nesso eziologico, quindi è concausa della menomazione: aggrava i postumi dell'illecito. Ipotesi che *di regola* si riscontra nelle menomazioni concorrenti (che riguardano lo stesso organo, lo stesso apparato o distretto anatomico-funzionale).

B

Non incide sul secondo nesso eziologico, quindi non è concausa della menomazione: non aggrava i postumi permanenti dell'illecito. È pertanto giuridicamente irrilevante.

Ipotesi che *di regola* si riscontra nelle menomazioni coesistenti (che riguardano organi o apparati diversi o diversi distretti anatomico-funzionali).




Esempio 1

Es. A



Es. B



Tuttavia la valutazione deve avvenire a posteriori e in concreto, non a priori e in astratto.

Es: perdita del tatto in persona non vedente.

Es: perdita dell'udito in persona con pregressa ridotta capacità uditiva in conseguenza di un fatto che avrebbe reso sorda anche una persona perfettamente sana.

Nel caso sub B):

Le forzate rinunce patite dalla vittima sarebbero state identiche, quand'anche fosse stata sana prima dell'illecito.

La menomazione preesistente è dunque giuridicamente irrilevante



Il grado di invalidità permanente e la liquidazione del risarcimento vanno determinati come se a patire le conseguenze fosse una persona sana, in virtù della inesistenza di causalità giuridica tra preesistenza (stato anteriore) e postumi dell'illecito.

Nel caso sub A):
La menomazione preesistente è concausa della menomazione cagionata dal fatto illecito.
Quindi è giuridicamente rilevante.



i) Il medico-legale determina il grado di invalidità permanente in base all'invalidità concreta e complessiva accertata *in corpore* (rinunce complessive cui la vittima sarà costretta)

ii) Parte di quelle conseguenze non è eziologicamente imputabile all'illecito, ma alla menomazione preesistente.
Quindi il medico -legale stima il grado di invalidità permanente della vittima prima dell'illecito.

iii) Al momento della liquidazione il giudice tiene conto delle preesistenze:



- a) monetizza l'invalidità complessiva accertata (es. quanto valgono 70 punti)
- b) monetizza l'invalidità ipotizzabile in assenza di illecito (es. quanto valgono 60 punti)
- c) sottrae la seconda dalla prima entità: danno differenziale, che deve essere risarcito.

N.B.: non è corretto invece sottrarre la seconda percentuale alla prima e liquidare il valore economico della differenza percentuale. Es: $70 - 60 = 10$. Se una persona già invalida al 60% in conseguenza dell'illecito diviene invalida al 70%, il risarcimento non è pari al valore economico di 10 punti di invalidità (da 0 a 10).

Il danno risarcibile non è il grado di invalidità ma sono le funzioni vitali perse dalla vittima, che progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità.



Quindi



Il Giudice potrà ricorrere all'equità correttiva ove la rigida applicazione di tale calcolo conduca a risultati manifestamente iniqui per eccesso o difetto.

Sentenza n. 28990/2019

Ribadisce la distinzione tra concause della lesione e concause della menomazione e conferma che sul piano della causalità materiale deve trovare applicazione il principio *all or nothing*, con la regola probatoria del più probabile che non

Ribadisce la distinzione tra menomazioni concorrenti e coesistenti

Danno differenziale iatrogeno:

Intervento chirurgico non eseguito in conformità alle *leges artis* determina delle conseguenze pregiudizievoli maggiori di quelle che sarebbero comunque derivate da un intervento correttamente eseguito.

Ex art. 1223 c.c. si deve accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato da un intervento correttamente eseguito e quello esitato in concreto a causa dell'errore professionale.

Cass. Sez. III, sent. 11/11/2019 n. 28989

I. determina duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale in quanto componenti del medesimo pregiudizio (Conferma Cass. 11/11/2008 sent. n. 26972)



il giudice deve verificare sulla base delle evidenze probatorie disponibili la ricorrenza di uno o di entrambi i profili di danno. A tal fine assumono valore dimostrativo i meccanismi presuntivi che per apprezzare l'entità effettiva del danno richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, ferma restando la possibilità di provare la dimensione affettiva ed esistenziale di rapporti parentali di più lontana (o assente) configurazione formale.

II. determina duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno esistenziale poiché lo sconvolgimento dell'esistenza costituisce già una componente del primo.

III. distinzione tra danno da perdita del rapporto parentale e danno biologico che detta perdita abbia ulteriormente cagionato al danneggiato, suscettibili però di liquidazione unitaria.

L'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano ha adottato criteri orientativi anche per la liquidazione del danno non patrimoniale che deriva dalla lesione di altri beni.

Es.: diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa

Utilizza i parametri adoperati dalla giurisprudenza (es.: notorietà del diffamante; ruolo professionale o istituzionale ricoperto dal diffamato; natura e condotta reiterazione delle condotte, intensità dell'elemento psicologico; mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione ecc.)

- diffamazione di tenue gravità
- diffamazione di modesta gravità
- diffamazione di media gravità
- diffamazione di elevata gravità
- diffamazione di eccezionale gravità

IV) IL DANNO NON PATRIMONIALE IN RELAZIONE AD EVENTI POSTI AGLI ANTIPODI DELLA VITA UMANA: LA NASCITA E LA MORTE.

1) Il danno tanatologico (danno da morte immediata).

QUESTIONE: la vittima che muore immediatamente acquisisce il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita che trasmette agli eredi i quali potranno farlo valere in suo luogo come successori? Profilo delle pretese *jure hereditatis* quando la morte è immediata.

- Diverso dal pregiudizio sofferto a causa della perdita del rapporto parentale: -risarcimento iure proprio.

- Diverso dal danno biologico terminale : il soggetto sopravvive per un lasso di tempo apprezzabile (es. alcuni giorni) e poi decede a causa della gravità delle lesioni: danno biologico da invalidità temporanea con possibilità di personalizzazione.

- Diverso dal danno morale catastrofe: la vittima muore dopo pochi istanti ma in quegli istanti è cosciente e prova sofferenza per la percezione di dover morire: valutazione equitativa (Sez Un. N. 26972 del 2008).

Corte cost. sent. n. 372/1994 *“Vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti”*

- Supera l’impianto di Corte cost. n. 184/1986 (QUESTIONE I):
- il danno risarcibile è il danno CONSEQUENZA.
- Il diritto al risarcimento del danno non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico del danneggiato, non più in vita.
- l’ostacolo al risarcimento del danno tanatologico deriva da un LIMITE STRUTTURALE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE: l’oggetto del risarcimento deve consistere in una perdita causata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva.

TENTATIVO DI RIVOLUZIONE: Cass. Civ. Sent. n. 1361/2014

Cerca di superare il limite del danno conseguenza richiamando l'importanza del diritto leso.

I. Vita e salute sono beni giuridici distinti ma ammettere il risarcimento di una lesione anche lieve dell'integrità psicofisica e negarla in caso di morte rimorde alla coscienza sociale.

II. Se si negasse la risarcibilità del danno tanatologico sarebbe più conveniente uccidere che ferire.

III. Ferma la distinzione tra danno evento e danno conseguenza ogni regola ha le sue eccezioni: nel caso di morte immediata si risarcisce il danno evento.

RITORNO ALLA TRADIZIONE: Cass. Sez. Un. 22 luglio 2015 n. 15350

- i) nessun danno è risarcibile in re ipsa, a prescindere dalle conseguenze, quale che sia l'importanza del bene leso.
- ii) morendo immediatamente il soggetto subisce la perdita massima come evento ma non come conseguenza e siccome si risarciscono solo le conseguenze non è dato il risarcimento.
- iii) poiché per rappresentare un danno risarcibile la perdita deve essere rapportata ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte immediata l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.
- iv) i congiunti sono risarciti iure proprio; l'argomento che fa leva sulla coscienza sociale serve solo a far conseguire più denaro agli eredi.
- v) per punire chi ha ucciso c'è il diritto penale. Inoltre l'irrisarcibilità del danno tanatologico non comporta necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.
- vi) l'eccezione alla regola della irrisarcibilità del danno evento sarebbe tale da vulnerare la portata del principio.

Risarcire la morte come evento significa assegnare un prezzo alla vita!!

Principi confermati da Cass. Civ. sez. III sent n. 28989/19: specifica che l'irrisarcibilità del danno tanatologico non contraddice il «diritto alla vita» di cui all'art. 2 C.E.D.U.

2) Il danno da nascita malformata

QUESTIONE: legittimazione del bambino nato malformato a chiedere iure proprio il risarcimento dei danni per omessa diagnosi di malformazione fetale.

I. Orientamento tradizionale:
irrisarcibilità : mancanza di soggettività giuridica del nascituro: diritto adespota.

II. TENTATIVO DI RIVOLUZIONE: **Cass. Civ. Sent. n. 16754/2012**

a – il diritto al risarcimento origina da un fatto anteriore alla nascita ma diventa attuale ed azionabile con la nascita. Diritto futuro.

Il presupposto della legittimazione a chiedere il risarcimento consiste nell'evento nascita.

b – interesse tutelato: diritto alla salute come benessere psicofisico.

“ Il diritto non si basa sulla non meritevolezza di una vita handicappata ma sull'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità”.

III. RITORNO ALLA TRADIZIONE: Cass. Sez. Un. sent. n. 25767/2015

a – l'argomentazione preclusiva al riconoscimento in capo al nato malformato del diritto ad ottenere il risarcimento del danno non sta nella mancanza di soggettività giuridica del nascituro.

Alla tutela del nascituro si può prevenire considerandolo oggetto di tutela (l. n. 40/2004; l. n. 174/1978).

b – ciò che può essere risarcito è il DANNO CONSEGUENZA, cioè la perdita conseguente all'illecito (art. 1223 c.c.):

il danno sarebbe legato alla vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte.

Contraddizione: la non vita non può essere un bene della vita.

L'ordinamento non riconosce il diritto alla non vita;

l'alternativa infatti non è quella di nascere sani ma quella di non nascere.

c – del diritto a non nascere si farebbero interpreti i genitori attribuendo alla volontà del nato malformato il rifiuto di una vita segnata dalla malattia.

d – non si può estendere al nascituro un diritto che la legge concede alla gestante, in presenza di condizioni rigorose.

CONCLUSIONI GENERALI

- Il principio della risarcibilità del danno conseguenza consente di risolvere le questioni che orbitano intorno al danno non patrimoniale.
- Per quanto grave sia l'evento e importante il diritto leso, se non c'è conseguenza e non c'è prova della conseguenza non sorge il diritto al risarcimento del danno.
- **Nessun diritto al risarcimento del danno può nascere se la struttura dell'illecito civile non si compie.**